



# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

**Verbale di deliberazione della**

**Giunta Comunale**

**Seduta del 8 aprile 2016 n. 79**

**OGGETTO:** COMMERCianti DI C.SO V. EMANUELE. RICHIESTA PATROCINIO E COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA ALL' EVENTO. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilasedici** il giorno **8** del mese di **aprile** alle ore **14:15** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

- |    |        |            |           |
|----|--------|------------|-----------|
| 1. | Sig.   | D'ANCHINI  | Tommaso   |
| 2. | Sig.   | DE IURE    | Domenico  |
| 3. | Sig.ra | LICENZIATO | Francesca |
| 4. | Sig.   | MENICUCCI  | Luigi     |
| 5. | Sig.ra | SCHIAZZA   | Simonetta |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA l'istanza presentata in data 05.4.2016 a firma della commerciante Sig.ra Manzi Felicetta per conto di un gruppo di commercianti di c.so V. Emanuele, con la quale veniva richiesto il patrocinio e la compartecipazione economica allo svolgimento di una manifestazione organizzata per la giornata del 10.4.2016 nel centro cittadino e precisamente c.so Vittorio Emanuele – Porta Caldari, finalizzata allo svolgimento di una sfilata di moda ed intrattenimenti vari;

DATO ATTO che detta iniziativa è volta a rendere una immagine accogliente della Città al fine di incentivare la presenza e il movimento nel centro urbano di persone, a beneficio di tutte le attività commerciali ivi ubicate;

RITENUTE le finalità dell'evento di indubbio interesse sociale ed economico poiché mirato, in una situazione congiunturale particolarmente negativa per il commercio, ad incrementare le possibilità di proporsi ad un maggior numero di persone da parte degli esercizi commerciali ubicati nel centro cittadino;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost."*;

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *"in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *"di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse*

*le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione*

*del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;*

CONSIDERATO che l'iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale,così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione sociale ed economica;

RITENUTO, pertanto, di dovere adottare i provvedimenti necessari mettendo gratuitamente a disposizione degli organizzatori dell'evento il suolo pubblico;

VISTI i pareri favorevoli resi dal dirigente del Settore Servizi Attività Tecniche e Produttive e dal dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, come da allegate schede che formano parte sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

#### DELIBERA

1)- concedere al gruppo di Commercianti richiedenti il patrocinio del Comune di Ortona per la realizzazione della manifestazione di cui in narrativa;

2)- partecipare alla realizzazione della stessa mediante la concessione a titolo gratuito dell'occupazione delle aree pubbliche di C.so V.Emanuele II – Porta Caldari per l'intera giornata del 10.04.2016;

3)- dare atto che:

a)- la concessione del patrocinio non comporta di per se benefici o agevolazioni a favore degli eventi per i quali viene concesso, ma la possibilità di utilizzare il logo del Comune di Ortona nelle locandine, nei manifesti o nelle altre eventuali forme di pubblicità dell'iniziativa organizzata;

b)- tale concessione non costituisce vincolo per l'Ente nel riconoscere la devoluzione di un contributo finanziario o di un qualsiasi altro beneficio economico;

c)- il Comune di Ortona si riserva, in ogni caso, la facoltà di ritirare il proprio patrocinio alla manifestazione qualora, a suo insindacabile giudizio, gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento della stessa possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione;

d)- resta in ogni caso in capo all'organizzatore dell'evento l'obbligo di richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per legge alla realizzazione dello stesso;

4)- Dare mandato al Dirigente Settore Attività Tecniche e Produttive per la adozione degli atti gestionali connessi del presente provvedimento.

La Giunta Municipale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE  
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to **F. LICENZIATO**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – [www.comune.ortona.chieti.it](http://www.comune.ortona.chieti.it) – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 20-04-2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**

---

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 20-04-2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**